

IL TRIBUNALE
DI
SANTA MARIA CAPUA VETERE

-III SEZIONE CIVILE-

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

DR. G.P. SCOPPA	PRESIDENTE
DR. E. CARIA	GIUDICE
DR. A. S. RABUANO	GIUDICE REL/EST.

DECRETO

Domanda n.24/13 di ammissione alla procedura di concordato preventivo presentato dalla Società
[REDACTED] s.r.l. in liquidazione.

OSSERVA

1.La società [REDACTED] s.r.l. in liquidazione ha proposto un piano di ristrutturazione della propria esposizione debitoria diretto a essere attuato nel periodo temporale compreso fino al 31.12.2023 con la formulazione della proposta di pagamento integrale ai creditori privilegiati, del 10,00 % ai creditori chirografari e dell'1% ai creditori chirografari rappresentati da soggetti aventi rapporti di correlazione e/o collegamento con la società ricorrente.

Il piano è basato sull'incasso del credito della società istante nei confronti della [REDACTED] e nella liquidazione dei beni costituenti il patrimonio dell'impresa.

2.La domanda è inammissibile atteso che il piano proposto dalla [REDACTED] s.r.l. in liquidazione è privo del requisito della fattibilità.

2.1.Il giudizio di fattibilità del piano rappresenta uno dei temi maggiormente esaminati sia in dottrina sia in giurisprudenza.

È opportuno procedere alla preliminare definizione del concetto legislativo di fattibilità.

Il concetto di fattibilità ha una valenza giuridica e economica (cfr. SS.UU. 1521/13: *“La fattibilità si traduca in una prognosi circa la possibilità di realizzazione della proposta nei termini prospettati, il che implica una ulteriore distinzione, nell'ambito del generale concetto di fattibilità, fra la fattibilità giuridica e quella economica. Una prima conclusione che si può trarre da questa premessa può dunque essere individuata nel fatto che certamente il controllo del giudice non è di secondo grado, destinato cioè a realizzarsi soltanto sulla completezza e congruità logica dell'attestato del professionista”*).

Sotto il profilo giuridico, il giudizio di fattibilità del piano consiste in un accertamento diretto a verificare la conformità alle norme giuridiche del piano e, nel dettaglio, delle singole attività iscritte nel programma concordatario.

Sotto il profilo economico, il giudizio di fattibilità concerne l'accertamento, operato secondo criteri e metodologie di valutazione di tipo aziendalistico, della realizzabilità delle attività previste nel piano.

Il tribunale nell'esercitare il controllo di conformità alle norme che disciplinano il concordato del piano e della proposta deve verificare se l'imprenditore in crisi dia attuazione alla causa concreta della procedura consistente nel bilanciamento tra l'interesse al superamento dello stato di crisi dell'imprenditore e la compressione del diritto di azione del creditore, pure costituzionalmente garantito, in particolare è necessario: a) che il procedimento si svolga nel rispetto delle indicazioni del legislatore, consentendo ai creditori di votare avendo piena conoscenza di tutti i dati ed essendo in grado di formulare eventuali riserve nel giudizio di omologazione; b) che la conseguente definizione si realizzi con il superamento della situazione di crisi dell'imprenditore, da una parte, e con il riconoscimento a favore dei creditori di una sia pur minimale consistenza del credito da essi vantato in tempo ragionevolmente contenuti (significativo in tal senso l'art. 181 l.F., che stabilisce un breve termine di definizione suscettibile di una sola proroga) dall'altra (SS.UU. 1521/2013).

2.2. Con riferimento al piano proposto dalla società ██████████ s.r.l. in liquidazione si pone il problema se il programma, diretto a essere attuato completamente nel 31.12.2013, realizzi la causa concreta della procedura determinando unitamente alla soluzione dello stato di crisi dell'impresa anche il soddisfacimento in termini di tempo ragionevoli delle pretese del ceto creditorio ovvero se si determini una illegittima compromissione, a livello temporale, delle loro istanze.

In termini generali, quindi, la questione attiene all'individuazione di un modello procedimentale da assumere a parametro del giudizio sulla ragionevolezza del termine previsto per l'adempimento del concordato.

Si deve preliminarmente precisare, tenendo presente l'assenza di una norma che fissi in modo preciso il limite temporale di durata della procedura concordataria, comprensiva della fase di attuazione del piano di risanamento della crisi d'impresa, che si deve procedere, secondo l'interpretazione analogica, all'applicazione dell'art. 2 bis L. 89/01, comma aggiunto dal numero 2) della lettera a) del comma 1 dell'art. 55, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, che fissa in sei anni la durata della procedura di esecuzione concorsuale. Il collegio osserva che questa norma, direttamente applicabile alla procedura di liquidazione fallimentare, prevede il limite temporale entro il quale devono essere realizzate le pretese dei creditori concorsuali (Cfr. trib. Siracusa 15.11.13: *"Una previsione di pagamento dei debiti in termini così spalmati, come quelli indicati nella nuova proposta concordataria, non si mostra neppure minimamente compatibile con i tempi di ragionevole durata di una normale procedura espropriativa forzata, cui deve essere opportunamente rapportata, a maggior ragione, una procedura concorsuale su base volontaria d'indole negoziale, che dovrebbe garantire ai creditori una più celere soddisfazione dei loro diritti. Nessuna compatibilità minima sussiste, d'altronde, con gli obblighi imposti dalla Legge Pinto e dalla giurisprudenza relativa per la definizione dei processi che prevedono, per l'alternativa fallimentare, un limite interno di durata di sette anni (v. Cass. 13.6.2011, n. 12936: la durata ragionevole della procedura fallimentare è di sette anni; se dura di più è possibile ottenere il risarcimento del danno da irragionevole durata)"*) Il collegio rileva peraltro che la best practice che informa la redazione dei piani, prevede che l'arco temporale del piano deve essere compreso in un tempo ragionevole atteso che, in caso contrario, possono prendere corpo numerose variabili che incidono sulla concreta realizzabilità del piano, in questo senso si evidenzia che il termine non dovrebbe superare i tre/cinque anni, in caso contrario, si rende necessaria una adeguata motivazione della scelta operata e, in particolare, delle predisposizioni di misure dirette a prevenire eventuali rischi che possono compromettere il programma concordatario (cfr. trib. Siracusa che ha fatto riferimento alle "Linee guida per il finanziamento delle imprese in crisi" (pubblicate da Università di Firenze - Assonime - CNDC) e ha precisato che: *"In un periodo congiunturale tanto negativo, sia a livello mondiale che nazionale, viene in evidenza la regola secondo cui più è ridotto il segmento temporale in discorso, minore è il rischio di (mal)prevedere le tendenze future, che inevitabilmente condizionano il raggiungimento degli obiettivi di piano ed i suoi effetti. In particolare, se l'arco temporale del piano, entro il quale l'impresa deve raggiungere una condizione di equilibrio economico-finanziario, non deve estendersi oltre i tre/cinque anni, nel caso in cui il piano abbia una durata più lunga, a monte è indefettibile una adeguata motivazione della scelta operata e una particolare attenzione nel giustificare le ipotesi e le stime previsionali utilizzate. Occorre, poi, comunque, inserire nel piano alcune cautele o misure di salvaguardia aggiuntive, tali da poter*



compensare o quanto meno attenuare i possibili effetti negativi di eventi originariamente imprevedibili. In particolare, l'adempimento della proposta dovrebbe essere sostenuto con idonee garanzie rilasciate da terzi, che nel caso di specie fanno difetto in rapporto all'ampiezza del passivo concordatario dichiarato".

2.3. Nel presente procedimento, la società [redacted] s.r.l. in liquidazione ha proposto un piano diretto a essere attuato nel termine di nove anni, si tratta di un termine eccessivamente lungo sia rispetto al dato normativo analogicamente applicabile al caso in esame, rappresentato dall'art. 2 co. 2 bis L. 89/01, sia rispetto alla effettiva attendibilità del giudizio di prognosi positiva di realizzazione del programma atteso che, secondo le scienze contabili, come sopra precisato, un piano superiore a cinque anni si espone a notevoli rischi che ne possono compromettere la concreta attuabilità.

P.Q.M.,

- dichiara inammissibile la proposta di concordato;
- fissa per la discussione del ricorso di fallimento l'udienza del 14.05.14.*

Santa Maria Capua Vetere, 13/5/14

Il Giudice Rel./Est.

*Ormai direttore
Beltrami*

Il Presidente

[Handwritten signature]

*Data 14/6/14
STU 15/5/14

[Large handwritten signature]

Deposito in Cancelleria

Oggi

da

15/5/14

Il Cancelliere

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Ardiana BURINI